

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

30 GIUGNO 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	3
<i>Inquinamento</i>	3
<i>Cambiamenti climatici</i>	3
<i>ISPRA: gli indicatori del clima in Italia nel 2014</i>	3
CONTRATTI	4
<i>Stipula dei contratti in forma digitale</i>	4
DIRITTO COSTITUZIONALE	5
<i>La legge n.12/2015 (Italicum)</i>	5
<i>Riforma costituzionale Renzi-Boschi</i>	5
ENTI LOCALI	6
<i>Il D.L. n. 78/2015</i>	6
GIUSTIZIA	7
<i>Giustizia e informazione</i>	7
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE	7
<i>Internet, la libertà di informazione</i>	7
LAVORO	8
<i>Le assunzioni nei Comuni per la Corte dei Conti</i>	8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
<i>Governance e prevenzione della Corruzione</i>	8
SANITA'	9
<i>I correttivi alla L. n. 40/2004 in tema di procreazione assistita.</i>	9
SERVIZI PUBBLICI LOCALI	10
<i>Il Durc e le società in house</i>	10

AMBIENTE

Inquinamento

Nella nota di commento intitolata "La Corte UE (de)limita l'incidenza del diritto europeo sulla disciplina delle bonifiche", a cura di Carlo Carrera, pubblicato sulla rivista "Urbanistica & Appalti" n. 6 del 2015, a pag. 637, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in ordine al rinvio pregiudiziale dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla compatibilità, della normativa interna inerente le bonifiche ambientali, con "il principio di chi inquina paga" e con la Direttiva 2004/35/CE. Il suddetto Organo doveva decidere in merito alla legittimità di due ordinanze promulgate dal Ministero dell'Ambiente che ordinavano ai proprietari di un'area contaminata di effettuare la bonifica pur in assenza di un loro contributo all'inquinamento (i proprietari avevano acquistato il sito già inquinato).

Nell'affrontare il caso di specie il Consiglio di Stato ha individuato un contrasto nella giurisprudenza italiana: infatti, da un lato, esiste un orientamento secondo il quale la qualifica di proprietario di un sito contaminato è condizione sufficiente per essere destinatari dell'ordine di bonifica, indipendentemente dal contributo alla contaminazione e, dall'altro, esiste un orientamento radicalmente opposto, peraltro maggioritario, che afferma l'insussistenza dell'obbligo di bonifica in capo al proprietario in quanto tale. Il medesimo Organo poi passando all'analisi della normativa interna, ha accolto la tesi per la quale non è sufficiente essere proprietari del sito, per

essere obbligati a dovervi provvedere. La conseguenza che ne è derivata è che in certi casi, quando non si riesca ad individuarne l'inquinatore, la bonifica debba essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione con onere finanziario a carico dell'intera collettività (detratto il rimborso delle spese, nei limiti del valore del fondo, a carico del proprietario). Tale esito ha fatto sorgere il dubbio che la normativa italiana fosse in contrasto con il principio europeo "di chi inquina paga", in quanto se non si individua l'inquinatore le conseguenze dell'inquinamento ricadano sulla collettività. Per tale ragione il Consiglio di Stato mediante il rinvio pregiudiziale si è rivolto alla Corte europea. La Corte, in risposta, ha sancito che: la Direttiva UE 2004/35/CE non osta ad normativa nazionale, la quale, non consente di imporre le misure al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione. Si può quindi affermare che, la normativa interna sugli obblighi del proprietario in quanto tale esula dall'ambito di applicazione del diritto europeo e non pone perciò un problema di compatibilità con esso (in particolare con il principio "chi inquina paga" e con la stessa Direttiva).

Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: il recepimento della Direttiva Europea n. 35 del 2004 in alcuni Paesi europei; - gli inquinamenti estranei alla Direttiva; - la risposta della Corte UE ed i limiti all'imputazione di obblighi al proprietario del sito.

Cambiamenti climatici

ISPRA: gli indicatori del clima in Italia nel 2014

Nel X Rapporto redatto dall'ISPRA (Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale) intitolato "Gli indicatori del clima in Italia", si tratta l'andamento del clima nel corso del 2014 e, nel contempo, si procede all'aggiornamento della stima delle variazioni

climatiche succedutesi negli ultimi dieci anni nel nostro Paese. Tale Rapporto consta di dati, statistiche, indici ed indicatori climatici derivati dal sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati climatologici di interesse ambientale (SCIA,

www.scia.isprambiente.it), attuato dall'ISPRA in collaborazione e con i dati degli organismi titolari di molte delle principali reti osservative presenti sul territorio nazionale.

L'approfondimento della variabilità del clima presente e passato è di notevole importanza per valutare gli impatti e definire le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Per tale ragione, anche questa edizione del rapporto comunica le stime delle tendenze climatiche nell'ultimo mezzo secolo,

avvalendosi degli indicatori rappresentativi dell'andamento sia dei valori medi che degli estremi di temperatura e precipitazione.

I punti principali su cui viene focalizzata l'attenzione sono i seguenti: - il clima nel 2014; - la temperatura; - la temperatura superficiale del mare, - la precipitazione; ed infine l'umidità relativa.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.isprambiente.gov.it>

CONTRATTI

Stipula dei contratti in forma digitale

Nel commento intitolato "Pubbliche gare e problemi applicativi in materia di contratto d'appalto informatico: ipotesi di nullità avanti l'A.G.O.?", a cura di Gianna Di Danieli, avvocato amministrativista, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 6/2015), si evidenzia che la data del 30 giugno 2014, ha segnato il primo termine di rinvio per la stipula in forma digitale dei contratti d'appalto e degli accordi tra pubbliche amministrazioni, prevista dal legislatore a pena di nullità; invece quella del 1° gennaio 2015, ne ha stabilito l'estensione alle scritture private.

Se ne riportano in modo sintetico i principali passaggi: con la conversione in legge 17 dicembre 2012, n. 221 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), sono state inserite all'interno dell'ordinamento giuridico molteplici disposizioni tese a potenziare l'informatizzazione dell'attività di documentazione della P.A. Tra le principali emergono quelle volte a "coartare" le amministrazioni, a far data dal 1° gennaio 2013, ad utilizzare gli strumenti del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) per la sottoscrizione dei contratti pubblici, pena la loro nullità, quale passaggio decisivo verso l'informatizzazione pubblica e la progressiva de-materializzazione dei procedimenti amministrativi. In proposito, si rammenta che, il riferimento è all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del D.L. 179/2012 che ha apportato modifiche all'art. 15 della L. 241/1990 e all'art. 11 del D. Lgs. 163/2006.

La legge 241/1990 all'art. 15, comma 1, prevede che "*Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*". L'articolo, al quale è stato aggiunto un comma 2-bis, nel testo modificato, prevede ora la sottoscrizione obbligatoria di tali accordi alternativamente con: - firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005; - firma elettronica avanzata ex art. 1, comma 1, lett. q-bis, D. Lgs. 82/2005; - altra firma elettronica qualificata.

Il difetto della sottoscrizione digitale, cioè con le firme elettroniche previste, è sanzionato con la nullità degli accordi. Invece, il comma 13, dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 c.d. Codice degli Appalti, nella nuova formulazione recita: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione giudicatrice o mediante scrittura privata". Quest'ultima disposizione aveva determinato non pochi dubbi applicativi in ordine al suo ambito di operatività, soprattutto in ordine al fatto di ritenere affrancati dall'obbligo in esame alcune forme contrattuali (le scritture private).

Nel testo, l'autrice si sofferma, in particolare sui seguenti aspetti: - l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni: i contratti della P.A. e la loro forma; le procedure prodromiche

all'affidamento e quelle negoziate e gli affidamenti in economia; il contratto per corrispondenza commerciale ed infine, sul contrasto interpretativo e la sua apparente posizione.

Ne consegue che le disposizioni relative alla firma elettronica obbligatoria siano rivolte sostanzialmente alla P.A. e, quindi, alla modernizzazione ed all'efficiamento degli uffici pubblici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

La legge n.12/2015 (Italicum)

Nel commento intitolato "La legge n. 52 del 2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi", a cura di Massimo Villone, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università di Napoli "Federico II", si rileva che, è da circa un quarto di secolo che si discute in Italia di legge elettorale; ne sono scaturite molteplici proposte, diverse iniziative referendarie e cambiamenti anche radicali: il primo nel 1993 dal proporzionale puro al maggioritario uninominale di collegio (Mattarellum), poi nel 2005 con il proporzionale a lista bloccata e premio di maggioranza (Porcellum) ed infine con

l'ultima legge n. 52 del 2015 c.d. Italicum. Quest'ultima legge è stata approvata tra molteplici contrasti e critiche. A parere dell'autore, essa non rispetta pienamente le garanzie costituzionali della rappresentanza democratica e del diritto di voto, come definiti dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale. Il problema enorme che ne consegue è che possa dare adito a numerosi dubbi di legittimità costituzionale.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/articoli/510/>

Riforma costituzionale Renzi-Boschi

Nel saggio intitolato "Luci e Ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi", a cura di Antonio D'Atena, Presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, si sottolinea che, trattandosi di un argomento assai vasto e complesso, l'autore non esaminerà tutti i contenuti del c.d. d.d.l. costituzionale approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica l'8 agosto 2014, e, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015, ma ne analizzerà solo due punti principali: la riforma del bicameralismo ed il riparto delle competenze legislative. Si tratta peraltro di nodi centrali nell'economia della riforma ed anche in qualche modo interconnessi. Sul primo punto l'autore esprime giudizio favorevole sulla scelta di trasformare il Senato in un organo composto, sul modello del Bundesrat austriaco, da membri eletti dalle assemblee legislative delle

Regioni, nel contempo però ne rileva alcuni nodi critici: - a) la previsione di senatori non elettivi, - b) la previsione che le rappresentanze regionali al senato comprendano anche un sindaco eletto dall'assemblea legislativa regionale; - c) il criterio di ripartizione dei seggi tra le Regioni. Inoltre l'autore, pur manifestando ottimismo per i miglioramenti apportati al testo nel suo complesso e per effetto degli emendamenti approvati in sede parlamentare, evidenzia nel contempo, come nell'individuazione dei poteri del Senato ne sia mancata una chiara idea sul ruolo che detto Organo deve effettivamente perseguire.

Sul secondo punto, invece, attinente la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, l'autore pone l'attenzione sull'eliminazione della potestà concorrente,

sulla riallocazione delle materie e sulla c.d. clausola di supremazia.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it/luci-ed-ombre-della-riforma-costituzionale-renzi-boschi.html>

ENTI LOCALI

Il D.L. n. 78/2015

Nell'articolo intitolato "Il D.L. n. 78/2015: disposizioni per gli enti locali", a cura di Arturo Bianco, nel quale si rileva che è entrato in vigore il Decreto sopracitato recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Tale provvedimento detta molteplici disposizioni per gli enti locali, come, il patto di stabilità; l'armonizzazione dei sistemi contabili; le anticipazioni per i pagamenti dei debiti, le assunzioni di personale e polizia provinciale, l'anagrafe ed altre misure finanziarie per detti enti. Con l'art. 10, del sopracitato Decreto, il Governo amplia l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) mediante l'informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva e supera il documento digitale unificato attraverso la definitiva attivazione della nuova carta d'identità elettronica.

Per quanto riguarda il patto di stabilità si riscontra che, gli obiettivi del patto per gli anni dal 2015 al 2018 sono quelli fissati dalla Conferenza Unificata del 19 febbraio, ridotto degli interventi per il Fondo per i crediti di dubbia esigibilità. Sono attribuiti spazi finanziari in deroga per: spese per calamità già dichiarate tali nel tetto di 10 mln; messa in sicurezza delle scuole per il risanamento dall'amianto nel tetto di 40 mln; esercizio delle funzioni di ente capofila nel tetto di 30 mln e sentenze passate in giudicato per cedimenti strutturali ed espropri per 20 mln. I benefici per gli enti sono ridotti in misura

proporzionale in caso di richieste eccedenti. Entro 10 giorni per il 2015 ed entro il 10 maggio per gli anni dal 2016 al 2018, termini perentori, i comuni danno comunicazione degli spazi di cui necessitano.

Ai comuni ed alle province che non hanno rispettato il patto nel 2014 la sanzione del taglio viene ridotta al 20% dello sfioramento, in luogo del 100% previsto ordinariamente.

Per quanto concerne invece, l'armonizzazione dei sistemi contabili, viene spostato allo scorso 15 giugno il termine per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; fino a tale data non possono essere applicate le quote libere e destinate del rendiconto 2014. Inoltre, sono previste misure specifiche per gli enti sperimentatori della nuova contabilità.

Per le anticipazioni per il pagamento dei debiti le disposizioni previste sono contenute nell'art. 8 e, per la parte, delle sanzioni per l'inosservanza sulle assunzioni di personale, nell'art. 4.

Viene incrementato di 2 mld per il 2015 il Fondo per accelerare i pagamenti dei debiti certi da parte delle regioni maturati allo scorso 31 dicembre, anche se riconosciuti successivamente.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5123>

GIUSTIZIA

Giustizia e informazione

Nell'intervento intitolato "Note introduttive sul tema Giustizia e Informazione", a cura di Alessandro Pace, professore emerito di diritto costituzionale presso l'università "La Sapienza" di Roma, si evidenzia che, nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di informazione non ha una tutela autonoma, a differenza della Costituzione spagnola. Quindi, sin dai primi interpreti si è sostenuto che la libertà, di cronaca e cioè la narrazione dei fatti accaduti, potesse essere ricompresa nella libertà di manifestazione del pensiero al fine di poter beneficiare della copertura costituzionale.

Nel testo, l'autore esamina i seguenti punti: due brevi premesse a proposito della libertà

di cronaca con la libertà di manifestazione del proprio pensiero; la diffamazione a mezzo stampa con la consapevolezza della falsità del fatto, la riservatezza delle persone pubbliche e quella dei comuni cittadini; la verità dei fatti narrati come causa scriminante; i limiti alla diffusione delle notizie relative a vicende giudiziali ed infine, si sofferma sui problemi attinenti alla diffusione del contenuto delle intercettazioni.

Il testo dell'intervento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it/note-introduttive-sul-tema-giustizia-e-informazione.html>

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

Internet, la libertà di informazione

Nell'articolo intitolato "La libertà di informazione, internet e il terrorismo internazionale", a cura di Adriana Ciancio, professore associato di diritto costituzionale presso l'università di Catania, si evidenzia che, la letteratura pubblicistica ha avvertito la necessità di riconsiderare le questioni che attengono alla libertà di informazione, nei due profili, attivo e passivo, alla luce dell'evoluzione tecnica, soprattutto in riferimento a quel mezzo potentissimo di divulgazione del pensiero che è diventato negli anni Internet. La circostanza di massimizzare la libertà di espressione crea però nel contempo occasioni di degenerazioni ed abusi nell'esercizio, a causa della medesima attitudine alla diffusione capillare ed in tempo reale del pensiero nel cyberspazio, che avviene spesso in modo incontrollato, fornendo l'argomento che lo sviluppo tecnologico così come crea nuove

opportunità di esercizio dei diritti fondamentali ne amplifica nel contempo le possibilità di una loro violazione.

In proposito, si sente la necessità di intervenire a livello normativo per offrire adeguata tutela dei diritti della persona con il dilagare del fenomeno Internet, in grado di abbattere non solo ogni barriera temporale, ma anche geografico-spaziale e persino culturale.

In particolare, nel testo, l'autrice pone l'attenzione sui seguenti punti: il fenomeno dell'autoreferenzialità dei gruppi estremisti; i soliti problemi di regolazione; sulla lettura digitalmente orientata della nozione di buon costume ed infine, sul pacchetto antiterrorismo.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

LAVORO

Le assunzioni nei Comuni per la Corte dei Conti

Nell'articolo intitolato "Le assunzioni dei Comuni nel 2015 per la Corte dei conti", a cura di Arturo Bianco, si evidenzia che, la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 19 del 16 giugno 2015 contiene le seguenti indicazioni e cioè che, i Comuni nel corso del 2015 e 2016 possono svolgere assunzioni di personale a tempo indeterminato soltanto ricorrendo ai dipendenti di area vasta collocati in soprannumero, ai vincitori dei concorsi conclusi prima del 31 dicembre 2014 ed ai profili che non sono presenti nelle Province se strettamente necessario per la distribuzione dei servizi essenziali. Non vi sono invece vincoli per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti ed i responsabili. In proposito, si rammenta che, le limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato non sono limitate a quelle dei dipendenti della sola provincia in cui insiste il Comune, ma producono i propri effetti sino a

che tutti i dipendenti delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane in soprannumero non saranno stati collocati. Tale atto riveste particolare interesse, in quanto fornisce chiarimenti ai numerosi dubbi interpretativi che ne sono insorti. La deliberazione avvalorava quindi la scelta legislativa di determinare condizioni che spingano i Comuni ad assumere nel proprio organico il personale delle province in soprannumero, spiegandone le modalità. Nel testo, l'autore si sofferma sui seguenti punti principali: - le mobilità; - i profili c.d. infungibili; - le assunzioni a tempo determinato; - l'utilizzazione delle graduatorie; - i tetti di spesa per le nuove assunzioni.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5124>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Governance e prevenzione della Corruzione

Nell'intervento intitolato "Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o viceversa?", a cura di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, si rileva che, le linee di tendenza alla corruzione per le c.d. società pubbliche (delineate dal sistema di prevenzione introdotto dalla L. n. 190/2012 e le sue successive modificazioni) meritano una riflessione alla luce delle indicazioni all'apparenza divergenti, proposte dal disegno di legge-delega in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato di recente dal Senato ed ora all'esame della Camera. Si tratta in pratica di riflettere sull'alternativa possibile nel contrasto alla corruzione sul duplice versante pubblico, privato.

Nel testo l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: dalla repressione alla prevenzione della

corruzione; il sistema di prevenzione delineato dalla L. n. 190 del 2012: problemi e soluzioni interpretative; le perplessità sulla coesistenza tra modello pubblicistico e privatistico nella prevenzione; la privatizzazione della prevenzione nell'organizzazione di impresa (anche di mano pubblica).

Secondo l'autore, la prospettiva più logica da perseguire è quella volta a puntare su una disciplina semplificata ed efficiente, unitaria ed uguale per tutti (privati *tout court* e privati di mano pubblica), ponderata sulle peculiarità privatistiche del loro modo di agire e della loro autonomia organizzativa ed operativa, con un controllo scrupoloso dello Stato sull'applicazione di detta disciplina.

Il testo dell'intervento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it>

SANITA'

I correttivi alla L. n. 40/2004 in tema di procreazione assistita.

Nell'articolo intitolato "I correttivi alla L. n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita ad opera della giurisprudenza costituzionale", a cura di Luca Varrone, magistrato addetto all'ufficio del ruolo e del massimario della Corte di Cassazione e assistente di studio della Corte Costituzionale, si sottolinea che la sopracitata legge è una delle più controverse leggi approvate dal Parlamento nell'ultimo ventennio. Infatti, nel corso di iter della sua approvazione, sono insorte innumerevoli polemiche, dubbi e critiche che ne hanno contraddistinto il dibattito anche dal punto di vista politico-sociale. Oggi, a distanza di dieci anni è possibile fare un primo complessivo bilancio della L. n. 40 del 2004 ed in primis si rammenta che si tratta della prima legge organica che in Italia regola la complessa materia della procreazione medicalmente assistita, che coinvolge molteplici interessi costituzionali di particolare importanza, i quali nel loro complesso postulano per lo meno un bilanciamento in grado di assicurare un livello minimo di tutela legislativa; per altro la materia è soggetta a continua evoluzione correlata allo sviluppo della ricerca e delle tecniche mediche.

In sede di approvazione i punti più controversi hanno riguardato: - 1) i limiti di accesso alle tecniche ed in particolare l'esigenza di garantire la fecondazione assistita non solo alle coppie sterili ma anche a quelle affette da patologie geneticamente trasmissibili (tale questione attualmente pende dinanzi alla Corte Costituzionale anche se sembra scontata una pronuncia di fondatezza) e l'eliminazione del limite di accesso alle tecniche costituito dall'impossibilità di ricorrere ad altri metodi terapeutici sostitutivi; - 2) la possibilità di garantire la scelta delle opzioni terapeutiche più idonee ad ogni individuo e la conseguente possibilità per il medico di stabilire il numero

+

di embrioni da impiantare; 3) - la possibilità di rivedere il proprio consenso all'atto medico in ogni momento; 4) - il divieto di fecondazione eterologa.

Tutti i sopracitati aspetti sono stati quasi tutti superati o sono in procinto di esserlo mediante l'opera della Corte Costituzionale e la spinta propulsiva che proviene sempre più frequentemente dalla Corte dei diritti dell'uomo.

A parere dell'autore, è necessaria comunque una legge che regolamenti tale materia, non essendo possibile un vuoto di tutela o una tutela delle libertà nelle scelte individuali, soprattutto rispetto alla coscienza etica che deve accompagnare la scienza medica, ossia non si può prescindere da una disciplina dello stato giuridico del nato dalle tecniche PMA, così come non si può mettere in discussione il divieto di clonazione degli esseri umani o il divieto di compiere la selezione eugenetica degli embrioni.

Nel testo, in particolare, si affrontano i seguenti punti: la natura necessaria dal punto di vista costituzionale della L. n. 40/2004; il bilanciamento della tutela dell'embrione con altri beni e valori costituzionali ed in particolare con la tutela della salute fisica della donna; il progressivo superamento dei problemi legati ai limiti soggettivi di accesso alle tecniche PMA e alla diagnosi reimpianto; l'incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa.

A parere dell'autore si rende necessaria una legge, per scongiurare i rischi di uso a fini eugenetici delle conquiste della scienza medica e per evitare il fiorire di un mercato estremamente redditizio di materiale genetico.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il Durc e le società in house

Nell'articolo intitolato "Il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc) e le società in house", a cura di Mattia Pani, avvocato della Regione Sardegna e dottore di ricerca in diritto amministrativo e di Carlo Sanna, dottore di ricerca in diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, pubblicato dalla rivista LexItalia (Cop. n. 6/2015), si rileva che, l'art. 38, comma 1, del D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), prevede i requisiti di ordine generale che precludono la partecipazione alle gare pubbliche ed il derivante affidamento e stipulazione del contratto di appalto pubblico. Si rammenta che, in proposito, i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i soggetti che intendono partecipare a qualsiasi tipo di gara pubblica. Gli autori nel testo, in particolare, focalizzano l'attenzione sui seguenti punti: natura e funzione del Durc (Il documento unico di regolarità contributiva); il Durc e le società in house: le società in house come stazione appaltante e come operatore economico; le eccezioni alla presentazione del Durc da parte della stessa società in house ed infine sui diritti esclusivi e la natura di dette società.

Si rammenta in proposito che, pur non essendoci una precisa disposizione di legge che imponga la richiesta del Durc, la sua acquisizione appare non solo opportuna ma quanto mai doverosa, al fine di verificare il buon andamento della vita della società. Tutto questo in ordine a due definenti profili: in primo luogo, se è vero che la P.A., quando opera come stazione appaltante richiede sempre all'esecutore il Durc, allo stesso modo dovrebbe necessariamente garantire le medesime regole quando opera direttamente tramite la società in house; in secondo luogo, invece, la verifica della correttezza contributiva può essere posta in essere esclusivamente tramite il Durc; per questa motivazione, se la P.A. intende effettuare un effettivo controllo, tale indagine non può certamente prescindere dall'acquisizione del Durc che rappresenta l'unico strumento che consente un accertamento reale sulla regolarità amministrativa, come strumento preposto al buon andamento gestionale e operativo della società pubblica.